

2. - Organi

2.1. - Le cennate Casse e Fondo di previdenza, aventi personalità giuridica, presentano finalità istituzionali e caratteristiche ordinarie analoghe.

Sono organi degli anzidetti sodalizi i Consigli di Amministrazione e i Comitati dei sindaci.

I primi sono composti da cinque membri, di cui quattro nominati dal Ministro della Difesa ed uno dal Ministro del Tesoro. Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, a seguito dell'iscrizione dei graduati e militari di truppa dei carabinieri è composto da sette membri: sei nominati dal Ministro della Difesa e uno da quello del Tesoro. I Comitati di sindaci hanno invece tre componenti, due dei quali nominati dal Ministro della Difesa ed uno dal Ministro del Tesoro, salvo il caso del Fondo sottufficiali Esercito, il cui Comitato è composto da quattro membri, tre di nomina del Ministro della Difesa e uno del Ministro del Tesoro.

I componenti dei cennati organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le norme istitutive non prevedono espressamente la figura del Presidente degli Enti. E' stabilito peraltro che la presidenza del Consiglio di amministrazione sia assunta dal membro più elevato in grado (e, a parità di grado, dal più anziano) tra i designati del Ministro della difesa.

2.2. - Il controllo sulle operazioni amministrativo-contabili degli Enti in parola è affidato al Comitato dei sindaci, al quale spetta fra l'altro:

- seguire l'andamento dell'Ente allo scopo di accertare che i provvedimenti deliberati dal Consiglio siano conformi alle disposizioni in vigore;
- accertare la concordanza tra le situazioni di cassa esposte negli estratti-conto dell'ufficio che provvede al servizio riscossioni e pagamenti e quelle risultanti dalla scritture contabili dell'ufficio amministrativo;
- rivedere i bilanci consuntivi e presentare al Ministro della difesa le relative relazioni.

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Nessun compenso viene corrisposto ai componenti dei Consigli d'amministrazione e dei Comitati dei sindaci, ad essi, invece, in passato

venivano rimborsate le spese effettivamente sostenute, liquidate forfettariamente; questi rimborsi sono stati soppressi nel 1993.

Va rilevato che anche il Comitato dei sindaci delle Casse e Fondo di previdenza è privo della figura del Presidente.

Al riguardo gli Enti hanno reso noto che la mancata nomina del predetto è da mettere in relazione al fatto che le leggi istitutive nulla prevedono al riguardo.

Ritiene, sul punto, la Corte che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, i principi generali impongono ai comitati di scegliere nel proprio ambito il Presidente: è suo compito infatti quello di convocare il Comitato e di assumere la presidenza nelle riunioni; è il Presidente che deve inviare al Consiglio di amministrazione le deliberazioni adottate dal Comitato e che deve controfirmare le annuali dichiarazioni dei redditi.

Inoltre, la prevalente presenza nel Comitato di soggetti interni, appartenenti cioè alla stessa categoria degli ufficiali, aventi grado inferiore a quello rivestito dal Presidente del Consiglio di amministrazione, potrebbe determinare condizionamenti sullo svolgimento dei compiti ad essi assegnati, per cui sarebbe, anche per tale assetto, opportuna una ridefinizione dell'organo.

3. - Spese di funzionamento delle Casse

3.1. - A norma delle leggi istitutive della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'Esercito i rispettivi Consigli di amministrazione per lo svolgimento delle attribuzioni loro conferite si avvalgono del competente ufficio di amministrazione personale militari vari (Pervamiles) del Ministero della Difesa.

A tale scopo, nell'ambito di detto ufficio è istituita un'apposita sezione costituita di 13 unità fornite dalla predetta Amministrazione.

Le spese di funzionamento sono ad esclusivo carico dell'anzidetto Ministero, con nessuna incidenza pertanto sulla gestione finanziaria delle Casse.

Negli esercizi finanziari 1994 e 1995 l'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione della Difesa per il funzionamento degli organi predetti può rilevarsi dal seguente prospetto:

(in milioni di lire)		
Voci di spesa	1994	1995
Stipendi	423,7	411,1
Straordinario	12,2	11,8
Incentivante e maggiorazione - premio produzione e trimestrale (solo personale civile)	7,5	7,7
Spese varie	36,8	41,7
Valore mobilio in uso	80	82
Valore materiale informatico in uso	42	45
Totale	602,2	599,3

3.2. Analogamente anche alle spese di funzionamento delle Casse della Marina militare provvede l'Amministrazione della Difesa tramite un ufficio composto da sette unità, incardinato nella Direzione generale per il personale della Marina.

Nel biennio 1994-1995 l'importo delle spese sostenute dal Ministero della Difesa può rilevarsi dal prospetto che segue:

(in milioni di lire)

Voci di spesa	1994	1995
Stipendi	282	282
Straordinario	1,7	2,2
Spese varie	44,8	45,8
Totale	328,5	330,0

4. - La gestione delle Casse e del Fondo di previdenza

4.1. - Generalità

Le entrate degli Enti in argomento derivano come si è detto, nella quasi totalità, dai contributi posti a carico degli ufficiali e sottufficiali, che sono iscritti "ex lege" e dai proventi del patrimonio. Entrate d'altra natura debbono considerarsi meramente eventuali.

Dette entrate sono destinate essenzialmente a coprire le prestazioni previdenziali, a carattere obbligatorio, quali la corresponsione agli iscritti della indennità supplementare, o premio di previdenza, e, per la Cassa ufficiali Esercito, dell'assegno speciale. Gli Enti erogano inoltre altre prestazioni di natura assistenziale, come la concessione di sussidi e prestiti, che hanno carattere discrezionale: ne beneficiano, in numero limitato, i soli iscritti che versino in situazioni particolari di disagio.

Le disponibilità che eccedano le ordinarie esigenze di gestione vengono impiegate nell'acquisto di titoli del debito pubblico o in altre forme espressamente autorizzate dal Ministro della Difesa. Da tali operazioni conseguono le rendite degli investimenti, alle quali vanno aggiunti i lasciti e qualsiasi altro provento destinato alle Casse (per atto di liberalità).

4.2. - Entrate contributive

In materia di entrate la normativa si limita ad indicare l'aliquota percentuale delle ritenute sugli stipendi, cui gli associati sono assoggettati dall'Amministrazione, a titolo di contributivo, per la corresponsione della prestazione previdenziale.

Tale aliquota, originariamente rapportata all'un per cento dello stipendio lordo, è stata poi elevata, a termini dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1965, n. 814, al due per cento dello stipendio stesso, considerato in ragione dell'ottanta per cento.

La Cassa ufficiali dell'Esercito usufruisce, inoltre, dell'entrata aggiuntiva che le deriva da un'ulteriore contribuzione obbligatoria, applicata nella misura dell'un per cento sullo stipendio degli iscritti, a termini della legge 9 maggio 1940, n. 371, in corrispettivo del beneficio, di cui gli stessi godono, dell'assegno speciale integrativo della pensione di riposo.

4.2.1- Accertamento e riscossione

Sulla base delle disposizioni istitutive il procedimento per l'accertamento e la riscossione delle entrate era disciplinato fino al 1993 con procedure analoghe a quelle adottate nei rapporti tra le Amministrazioni dello Stato e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza (ora INPDAP) ai fini della liquidazione della buonuscita.

L'ammontare complessivo della contribuzione veniva quantificato, in via provvisoria, forfettariamente, in sede di predisposizione del bilancio preventivo del Ministero della Difesa, a carico del quale venivano poi effettuati, in corso di esercizio, trasferimenti al bilancio delle Casse a titolo di acconto e, quindi, nell'esercizio successivo a congruagli una volta accertato l'effettivo importo delle ritenute operate.

Si poneva pertanto l'esigenza di pervenire attraverso un conteggio in via analitica, ad un più puntuale accertamento delle effettive contribuzioni dovute alle Casse, specie avvalendosi delle apparecchiature informatiche di cui l'Amministrazione è dotata.

Il Ministero della difesa, dopo aver valutato più ipotesi di soluzione, a decorrere dal 1994 ha adottato il sistema appresso delineato ritenuto il più idoneo a perseguire lo scopo:

- con cadenza trimestrale i Centri elaborazione dati (CED) dei Comandi militari territoriali delle FF.AA inviano alle Direzioni di amministrazione competenti per territorio entro il giorno 20 dell'ultimo mese del trimestre un tabulato riepilogativo dal quale risultano, suddivisi per grado, il numero dei contribuenti e degli importi trattenuti, nonchè il totale generale; le Direzioni, a loro volta, entro il giorno 30 dello stesso mese, trasmettono dette segnalazioni alle competenti Direzioni generali del personale, previo riscontro dei dati;
- le Direzioni generali del personale, sulla scorta di detta segnalazione, provvedono ad effettuare il versamento del saldo dovuto per il trimestre precedente e dell'acconto per il trimestre successivo. I versamenti a titolo di acconto sono pari al 90% del dovuto per il trimestre precedente. I titoli di spesa, da rimettere alla Ragioneria centrale della Difesa, sono accompagnati da una copia del tabulato riepilogativo da cui risultano, suddivisi per grado, il numero dei contribuenti e gli importi trattenuti, nonchè il totale generale.

4.3. - Gli interventi istituzionali

4.3.1- Indennità supplementare e premio di previdenza

Le Casse erogano agli associati all'atto della loro cessazione dal servizio attivo con diritto a trattamento di quiescenza - ovvero, in caso di morte, agli eredi - un assegno "una tantum" denominato "indennità supplementare" e, per i sottufficiali dell'Esercito, "premio di previdenza".

A termini degli articoli della legge 5 luglio 1965, n. 814 le anzidette prestazioni previdenziali vengono corrisposte nella misura del due per cento in ragione dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo in godimento dell'iscritto, per ogni anno di servizio prestato, sempre che l'ufficiale abbia versato il contributo per almeno dieci anni.

In passato, un consistente aumento dell'assegno è stato accordato agli iscritti mediante la valutazione, all'atto della liquidazione dell'indennità supplementare o del premio di previdenza, anche dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo previsto a favore degli associati a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 1972 e dal 1° gennaio 1973. Successivamente, per effetto della legge n. 312/1980 e n. 432/1981 l'indennità di funzione e l'assegno perequativo sono stati assorbiti nello stipendio. Inoltre, nel calcolo della prestazione previdenziale sono stati inclusi l'assegno di parziale omogeneizzazione a decorrere dal 1° luglio 1987 e la 13^a mensilità a valere dal 1° gennaio 1991: emolumenti questi che hanno inciso sulla base di calcolo nella misura di tanti decimi quanti sono gli anni in cui gli emolumenti stessi sono stati assoggettati a ritenuta contributiva.

In sede di liquidazione dell'indennità o del premio le Casse non sempre hanno seguito criteri univoci d'applicazione della normativa. Indirizzi contrastanti sono emersi nella liquidazione dell'aumento decimale dell'assegno previsto dall'articolo 3 della legge n. 814/65. Comune è stato invece l'orientamento più favorevole agli iscritti adottato da entrambe le Casse ufficiali nell'applicazione della normativa concernente l'attribuzione del grado superiore agli ufficiali, ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536 (c.d. promozione alla vigilia), come sarà meglio esposto nel prosieguo della presente relazione.

Va segnalato che, in relazione al criterio di liquidazione dinanzi accennato, risultano chiaramente insufficienti le contribuzioni versate dagli iscritti nell'arco del servizio prestato, per cui si manifesta la necessità per le

Casse di reperire ulteriori disponibilità attraverso una oculata politica di investimenti del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per quanto concerne la Cassa ufficiali dell'Esercito il numero dei beneficiari e l'ammontare della indennità, negli esercizi considerati, si possono desumere dal prospetto che segue:

Cassa ufficiali dell'Esercito indennità supplementare				
	1994	1995	1998	1999
-Contribuzioni	7.156 (1)	6.718 (1)		
-Beneficiari	805	891	887 (2)	555 (2)
-2^ rata liquidata dopo 4 anni dal congedo	5.276 (1)	4.767 (1)		
-Indennità maturata nel 1994 e 1995 e da liquidare dopo 4 anni dal congedo (3)			18.500 (1)	12.125 (1)

(1) - in milioni di lire.

(2) - numero di ufficiali cessati dal servizio nel 1994 e 1995, che liquideranno l'indennità nel 1998 e 1999, cioè dopo quattro anni dal congedo, come sarà meglio specificato nel paragrafo 6.1.

(3) - diritti all'indennità supplementare maturati nel biennio in esame e liquidati dopo quattro anni dal congedo per effetto del termine dilatorio quadriennale.

4.3.2- Assegno speciale

La Cassa ufficiali Esercito, a differenza dell'altro omologo Ente della Marina, gestisce un'altra forma di previdenza denominata "assegno speciale".

L'anzidetto Ente conduce quindi due separate gestioni, che hanno ad oggetto l'una l'indennità supplementare e, l'altra, l'assegno speciale. Va sottolineato come la piena autonomia delle due gestioni comporta che le entrate e le spese relative ad ognuna di esse formano oggetto di distinte contabilità e bilanci separati. In comune sono invece gli organi preposti all'amministrazione e al controllo delle due gestioni.

Secondo la "ratio" della legge istitutiva, finalità dell'assegno speciale era quella di mantenere nei limiti di 4/5 l'ammontare del trattamento complessivo di quiescenza, allorquando esso subisce una riduzione per il venir meno di talune indennità (indennità di ausiliaria e speciale previste dagli artt. 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) concesse agli ufficiali a decorrere dalla data di cessazione dal servizio limitatamente ad un determinato periodo previsto dalla legge (l'ufficiale collocato in ausiliaria vi permane per un periodo non superiore a otto anni) ³.

Il diritto all'assegno speciale è subordinato quindi alle condizioni che l'iscritto transiti dalla posizione di ausiliaria a quella della riserva o del congedo assoluto e che lo stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

In concreto, l'assegno viene a configurarsi come una forma atipica di integrazione del trattamento di quiescenza.

L'emolumento è stato sempre corrisposto in base al grado rivestito dall'ufficiale alla data di cessazione dal servizio.

Va rilevato che caratteristica peculiare della categoria degli ufficiali è la differenziazione dei limiti di età per il collocamento in congedo a seconda dell'appartenenza degli stessi ad armi combattenti ovvero a corpi non combattenti o servizi, nonché a seconda del grado rivestito.

Non interessa in questa sede esporre le cause che giustificano tale differenziazione in quanto quello che rileva, nella specie, è che a tale differenziazione sono riconducibili le ragioni per le quali la maturazione del diritto all'assegno speciale varia appunto in rapporto all'età prevista per i vari gradi per la cessazione degli ufficiali dal servizio.

³ - Le posizioni di congedo si distinguono in: ausiliaria, riserva e congedo assoluto.

L'emolumento ha natura di un vitalizio e non è reversibile. Al pagamento dell'assegno si procede con cadenza semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre) tramite assegno di conto corrente postale.

Per il raggiungimento di tale finalità, la gestione utilizza le entrate costituite dalla contribuzione obbligatoria nella misura dell'uno per cento dell'80% dello stipendio lordo degli iscritti; alle anzidette entrate vanno aggiunti, oltre agli interessi maturati a seguito degli investimenti delle disponibilità liquide, anche i redditi del patrimonio immobiliare nonché gli avanzi di esercizio delle precedenti gestioni.

L'accertamento e la riscossione dell'entrata contributiva avvengono con procedimenti analoghi e quelli della gestione indennità supplementare.

Quanto alla misura dell'assegno, essa è stabilita in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente e può subire variazioni, su proposta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro della Difesa, a seconda delle disponibilità di bilancio.

Le misure annue lorde dell'emolumento negli anni 1994/1995, sono ancora quelle fissate, a decorrere dal 1° luglio 1990, con D.M. 21 novembre 1990 e cioè:

Gen Corpo Armata	L. 798.000
Gen. Divisione	L. 768.000
Gen. Brigata	L. 726.000
Colonnello	L. 696.000
Tenente Colonnello	L. 654.000
Maggiore	L. 612.000
Capitano	L. 510.000
Subalterni	L. 402.000

L'ammontare del numero dei beneficiari e delle somme a tale titolo erogate possono essere rilevati dal prospetto che segue:

Cassa ufficiali dell'Esercito assegno speciale		
	1994	1995
Contribuzioni	3.308 (1)	3.102 (1)
Beneficiari	5.081	5.160
Liquidazioni	3.592 (1)	3.698 (1)

(1) - in milioni di lire.

L'elemento più significativo, ormai da tempo emerso, è che l'assegno speciale, per la scarsa entità del vitalizio, per il peso contributivo nonchè, infine, per la limitata operatività della prestazione ad un numero contenuto di ufficiali, ha ormai perduto la sua natura giuridica originaria, talchè esso costituisce, in concreto, una prestazione scarsamente utile e non più remunerativa, e da tempo non incontra il favore degli iscritti.

L'istituto, d'altronde, nelle precedenti relazioni della Corte ha formato oggetto di osservazione e censure.

D'altra parte, la stessa Cassa Ufficiali ha in passato rappresentato al Ministro della Difesa l'esigenza di promuovere le occorrenti iniziative legislative volte a sopprimere "l'assegno speciale", sia pure nella salvaguardia dei diritti acquisiti.

Una proposta di legge in tal senso è stata infatti presentata su iniziativa della Difesa sin dal giugno 1982 (Atto Camera n. 3501), poi decaduta per fine legislatura; la stessa è stata reiterata nel gennaio 1990 (Atto Senato n. 2046) e quindi nel gennaio 1994 (Atto Camera 3561): iniziative anch'esse decadute per anticipato scioglimento delle Camere.

In effetti l'istituto non corrisponde più all'evidenziato scopo per cui era stato istituito di mitigare, attraverso il contributo degli iscritti e la successiva concessione del vitalizio, il diminuito importo complessivo del trattamento di quiescenza dovuto alla cessata attribuzione delle anzidette indennità di ausiliaria e speciale (artt. 67 e 68 legge 113/54).

Invero, da tempo la normativa in materia di trattamento pensionistico ha subito una progressiva radicale modifica rispetto a quella vigente nel 1941 (anno in cui fu istituito l'emolumento in parola), del tutto variando il sistema di calcolo della pensione provvisoria e definitiva.

E' sufficiente, in particolare, segnalare:

- l'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 ha introdotto modifiche all'anzidetto art. 67 L. 113/54, nel senso che all'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio nello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria;
- è prevista la promozione al grado superiore un giorno prima della cessazione dal servizio (legge n. 536/71 e 224/86);
- il trattamento privilegiato ordinario è pari ad 1/10 della pensione ordinaria (salvo che non si tratti di più favorevole trattamento riferito ad infermità classificate alla 2^a ed alla 1^a categoria).

Da quanto sopra emerge che vari fattori alimentano a fine carriera, in modo considerevole, il trattamento di quiescenza, rispetto agli assegni di attività percepiti dallo stesso ufficiale fino a due giorni antecedenti la data di collocamento in congedo, con effetti sull'equilibrio finanziario delle Casse (vedasi par. 6.1.).

Inoltre, come accennato, durante la permanenza in ausiliaria (normalmente otto anni) rimane inalterato il rapporto tra trattamento di quiescenza e trattamento economico del pari grado in servizio con conseguenti periodici adeguamenti dell'indennità di ausiliaria.

Conclusivamente, sembra pertanto potersi ritenere che l'assegno speciale, istituzionalmente riferito alle indennità di ausiliaria e speciale quali originariamente configurate, abbia subito un progressivo svuotamento del valore intrinseco, talchè esso non risponde più allo scopo che ne costituiva il fondamento.

In effetti l'istituto non comporta benefici concreti a fronte di contribuzioni versate all'apposito fondo per circa 35 - 40 anni di servizio.

Peraltro, l'assegno speciale finisce con l'essere operante solo a favore di una aliquota piuttosto circoscritta di iscritti, i quali talvolta non riescono a

recuperare quanto da essi versato in contribuzione: l'assegno viene mediamente corrisposto ogni anno a circa 5.200 beneficiari sui circa 17.000 iscritti.

La potenzialità economica della gestione ha infatti determinato progressivi avanzi e il costante incremento del patrimonio, il cui ammontare netto da 15.050 milioni del 1983, è passato ai 30.646 milioni nel 1992, e si è attestato ai 37.500 milioni nel 1995 per la sola componente titoli, alla quale va aggiunto anche il valore dell'immobile di via Todi, attualmente stimabile dalla Cassa circa 15 miliardi.

Una siffatta dinamica è destinata ad assumere nel tempo proporzioni maggiori.

Ad una situazione patrimoniale così delineata, attinente alla gestione assegno speciale, si contrappone quella riguardante la gestione dell'indennità supplementare, pure amministrata dalla Cassa ufficiale dell'Esercito. Si è già segnalato che si tratta di due gestioni caratterizzate da una netta autonomia contabile-finanziaria: diversa l'incidenza contributiva cui è assoggettato l'iscritto, diversa la finalità istituzionale, diverso il sistema di liquidazione del relativo emolumento previdenziale. Ciò nonostante, le gravi difficoltà finanziarie della gestione indennità supplementare e la mancanza delle disponibilità liquide per la liquidazione dell'indennità anzidetta, hanno indotto la Cassa Ufficiale Esercito a ricorrere sia pure sotto la formula del mutuo ad un prelievo di 7 miliardi sulla gestione assegno speciale.

4.4. - Attività assistenziale

4.4.1- Prestiti

Le disposizioni che regolano il funzionamento e le attività degli Enti prevedono che il capitale disponibile, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità (supplementare o premio di previdenza), può essere impiegato, oltre che in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti, in prestiti da concedere agli iscritti, nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministero vigilante.

L'attività creditizia è, pertanto, subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) - priorità alle liquidazioni dell'indennità supplementare o premio di previdenza;
- 2) - eccedenza rispetto alle occorrenti disponibilità per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto 1.

Ne segue che, in relazione alle disponibilità correnti delle singole Casse, gli stanziamenti a tale scopo predisposti possano essere dilatati o contratti da un esercizio all'altro, rendendo in quest'ultimo caso più rigorosi i criteri per la concessione dei prestiti.

Tale tipo di intervento assistenziale per la sua eccezionalità è limitato soltanto ai casi di "notevole gravità e di comprovato bisogno", che possono in sostanza essere ricondotti alle ipotesi di particolare condizione di disagio economico, gravi motivi di famiglia, malattie del tutto peculiari, gravi motivi imprevedibili ed eccezionali.

Va comunque considerato che l'anzidetta forma assistenziale, costituisce pur sempre una operazione finanziaria per le Casse, atteso che la concessione dei prestiti è configurata come mezzo di impiego delle disponibilità in eccedenza.

Infatti, l'iscritto, che beneficia della prestazione assistenziale, è tenuto a corrispondere gli interessi predeterminati dell'Ente ⁴, oltre ad una ritenuta per la costituzione di un apposito "fondo di garanzia".

⁴ - Per i sottufficiali dell'Esercito è previsto un interesse del 5% a scalare e una ritenuta dell'1% a favore del fondo di garanzia.

4.4.2- Sussidi

Soltanto il Fondo di previdenza sottufficiali Esercito è autorizzato ad erogare, ai sensi della legge istitutiva, sussidi in denaro agli iscritti che si trovino, per comprovate circostanze di forza maggiore, in particolari disagiate condizioni economiche (ad esempio, gravi, dispendiose malattie del sottufficiale e dei suoi familiari).

Trattasi comunque di una prestazione di assoluta eccezionalità, che si risolve nella erogazione di una somma da parte del Fondo, senza rimborso. Ciò spiega perchè l'anzidetto mezzo assistenziale sia quantitativamente limitato, subordinato a condizioni estremamente rigorose e, inoltre, risulti pianificato in sede di bilancio di previsione, in relazione alle disponibilità finanziarie.

In ogni caso, la relativa spesa è stata normalmente tenuta al di sotto dell'1% della spesa annua globale.

5. - La gestione del patrimonio

5.1. - Premessa

Già in altra parte della relazione è stato posto in evidenza che le contribuzioni poste a carico degli iscritti, in relazione al particolare sistema di determinazione delle singole provvidenze, sono assolutamente insufficienti a far fronte agli oneri annualmente gravanti sulle Casse.

Assume pertanto particolare rilievo l'attività che gli Enti devono svolgere per una ottimale valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, attraverso una oculata politica di investimenti.

Ai fini del conseguimento dei migliori risultati, gli organi delle Casse si sono posti il problema della scelta fra l'investimento in titoli o in immobili.

Gli investimenti immobiliari presentano il vantaggio di una più elevata garanzia di conservazione nel tempo dei valori impiegati, ma la loro redditività a breve termine - specie nell'attuale congiuntura economica - risulta trascurabile rispetto a quella del portafoglio titoli, anche per le relative spese di gestione e di amministrazione.

Questi ultimi, d'altra parte, presentano il vantaggio di realizzare una pronta liquidità: caratteristica questa di assoluto rilievo per una regolare gestione delle Casse, le quali non possono certamente sottrarsi all'obbligo di provvedere alla liquidazione delle indennità istituzionali.

In tal senso, le Casse hanno preferito investire le proprie disponibilità prevalentemente in titoli di Stato. In passato sono stati effettuati anche investimenti in immobili, sia da parte della Cassa ufficiali Esercito, con le disponibilità di pertinenza della gestione assegno speciale, sia dalle Casse ufficiali e sottufficiali della Marina militare. Negli ultimi esercizi, le disponibilità in eccedenza hanno trovato impiego, oltre che in depositi presso istituti di credito, prevalentemente, in investimento in titoli.

La gestione del patrimonio, in mancanza di puntuali disposizioni normative, viene condotta discrezionalmente dalle singole Casse. I criteri relativi sono, perciò, non sempre e non del tutto omogenei.

La valutazione del patrimonio immobiliare è, in genere, fondata sul prezzo di acquisto del bene oltre all'importo di eventuali opere di restauro. La quota annua d'ammortamento viene da qualche Ente detratta direttamente da tale valore nell'attivo patrimoniale. Da altri Enti, invece, la quota viene portata